



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 215 DEL REG.	Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE, DENOMINATA CHIESA SAN MARTINO, SITA IN TRANI IN VIA SAN MARTINON. 16. ATTO DI INDIRIZZO
DATA 19/12/2019	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO-PRESIDENTE	X	
AVANTARIO Carlo	ASSESSORE	X	
BRIGUGLIO Domenico	ASSESSORE		X
PALMIERI Cherubina	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE		X
DI LERNIA Cecilia	ASSESSORE	X	
DI GREGORIO Michele	ASSESSORE	X	
DI LERNIA Felice	ASSESSORE		X
CORMIO Patrizia	ASSESSORE	X	
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 7 Assessori, ed assenti n. 3 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Trani è proprietario di immobile sito in Via San Martino, n. 16, denominato Chiesa San Martino, acquisito al patrimonio comunale mediante atto del Notarile del 5.09.1967, iscritto al n. 2655 rep e racc. n. 984, registrato a Trani il 11.09.1967 al n. 829 mod. I, identificato al catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 15 particella 1163 sub 3, cat. c/2 con una consistenza di mq. 90 ed inserito nell'elenco beni del demanio comunale, destinati a soddisfare prevalenti interessi della comunità;
- la chiesa di San Martino sorge all'interno dell'originario nucleo abitativo della città, è posta a circa due metri sotto il livello stradale e consta di tre navate triabsidate, ripartite da pilastri e colonne con capitelli di origine preromanica che portano a datare l'edificio tra la prima metà dell'VIII e l'XI secolo. All'interno della struttura sono presenti sarcofagi e lastre tombali decorate con iscrizioni e bassorilievi, numerose sepolture e materiale lapideo databile VIII sec.;
- il predetto immobile, di evidente interesse storico archeologico, è stato sottoposto a vincolo di tutela dalla Soprintendenza per i beni architettonici, artistici, e storici della Puglia con decl. 20.03.1984.

RIFERITO CHE:

- con deliberazione n. 36 del 9.03.2007 il Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale impartiva, quale atto di indirizzo, che l'immobile comunale *de quo* fosse concesso in comodato d'uso per tre anni, salvo rinnovo per egual periodo, in favore della Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie al fine di poter praticare all'interno il culto Cattolico ed eventualmente anche il Culto ortodosso, fissando le clausole essenziali del rapporto giuridico come segue:
- rendere fruibile ed accessibile alla cittadinanza il sito di cui trattasi per visite domenicali e/o infrasettimanali gratuite o visite guidate;
- voltura di ogni utenza di servizi attivi o da attivare a nome del rappresentante arcidiocesi;
- manutenzione ordinaria corrente, nonché ogni onere ritenuto necessario per la funzionalità della chiesa;
- vigilanza e custodia del sito con onere a carico della arcidiocesi;
- assunzione responsabilità per danni a persone cose e terzi;
- eventuali miglirie automaticamente acquisite al patrimonio comunale;
- nell'ambito delle obbligazioni scaturenti dalla convenzione, veniva disposta la presa d'atto della volontà dell'Arcidiocesi di stipulare una Convenzione con la comunità Ortodossa- Rumena, previa autorizzazione da parte del comune di Trani, per l'apertura al culto ortodosso della chiesa e della

sala di comunità, in quanto la vigilanza della vita pastorale è coordinata da apposite intese tra la Santa sede e la comunità dell'ortodossia, anche in piena comunione.

PRESO ATTO:

- della conseguente convenzione rep. n. 4030 del 13.04.2007 stipulata con l'ente ecclesiastico Curia Arcivescovile Trani Barletta Bisceglie, titolare di Nazareth per la concessione in comodato d'uso dell'immobile di proprietà comunale denominato Chiesa San Martino per la durata di 3 anni rinnovabili, per lo svolgimento del culto cattolico ed eventualmente ortodosso, previa autorizzazione dell'ente proprietario;
- delle successive convenzioni del 10.01.2008 e del 24.11.2013 con cui l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie ha affidato in comodato d'uso l'immobile *de quo* alla Chiesa ortodossa romena Comunità SS Trinità di Bari, per destinarla al culto ortodosso, per tre anni con facoltà di rinnovo.

ATTESO CHE, per l'effetto, l'immobile comunale in parola è stato valorizzato dalla Diocesi ortodossa romena, che ne ha garantito la manutenzione ordinaria e lo ha reso fruibile alla cittadinanza, sia mediante la destinazione all'intrinseco uso originario di chiesa, che mediante la disponibilità all'apertura in occasione di visite guidate.

PRESO ATTO CHE il rapporto giuridico trilaterale richiamato in narrativa è giunto a scadenza.

RICHIAMATE:

- le Linee programmatiche di mandato ove è manifestato l'intento di favorire una reale valorizzazione del patrimonio culturale ed un rilancio dell'attività turistica della città di Trani;
- il Documento unico di programmazione 2019/2021 ove è sottolineata la naturale vocazione interculturale ed interreligiosa della città di Trani, che vede vivere insieme, nello stesso quartiere, 4 grandi religioni: il cattolicesimo con la sua Cattedrale, gli ortodossi, con la Chiesa di San Martino, l'ebraismo con la presenza della Sinagoga e l'islamismo con la Moschea.

Atteso, pertanto, che è interesse dell'ente:

- promuovere percorsi di integrazione sociale e culturale delle diverse comunità insediate nel territorio;
- garantire la custodia e la conservazione dell'immobile *de quo* appartenente al proprio patrimonio;
- assicurare continuità alla fruizione pubblica della Chiesa di San Martino, atteso lo spiccato interesse storico artistico oltre che religioso;
- contemperare il raggiungimento di questi obiettivi con le limitate risorse di bilancio.

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, per la piena soddisfazione dei citati interessi pubblici, individuare la soluzione giuridico gestionale che consenta la migliore valorizzazione del bene comunale, nel rispetto della propria finalità vocazione storica/religiosa, tenuto conto della limitatezza delle risorse di bilancio.

RICHIAMATA la nota prot. n. 17355 del 18.04.2019 con cui la Parrocchia Ortodossa Romena San Clemente di Trani, appartenente alla Diocesi ortodossa Romena d'Italia del Patriarcato Romeno ha chiesto il rinnovo della concessione dell'immobile, per garantire continuità alla missione tra i fedeli ortodossi residenti nel territorio comunale ed in quello provinciale, per una durata di 10 anni per poter accedere a fondi europei di finanziamento dei lavori. Contestualmente chiedendo in concessione anche lo spazio sovrastante per organizzare catechesi ed attività parrocchiale.

PRESO ATTO della documentazione istruttoria presentata dal Parroco ortodosso a supporto dell'istanza richiamata in premessa ed assunta agli atti con prot. n. 52847 del 18.11.2019, da cui si evince che la Diocesi ortodossa romena d'Italia, con sede a Roma, ha beneficiato del riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto con Decreto del Presidente della repubblica del 12.09.2011.

LETTO pertanto il richiamato lo Statuto d'organizzazione e di funzionamento della Diocesi ortodossa romena d'Italia e segnatamente:

art. 1 ove è precisato che la Chiesa ortodossa romena d'Italia è organizzata come diocesi/eparchia

art. 2 nella repubblica italiana la diocesi ha personalità giuridica

art. 4 dal punto di vista canonico ed amministrativo la diocesi è costituita dalle parrocchie e dai monasteri situati sul territorio italiano ...che sono stati creati e/o riconosciuti dal vescovo della Diocesi. Tutte le unità amministrative riconosciute canonicamente dal Vescovo della diocesi hanno il diritto di avere personalità giuridica nella repubblica italiana;

art. 36-37 il Prete parroco, come delegato del Vescovo, è il pastore spirituale dei fedeli di una parrocchia e, nell'attività amministrativa, è il dirigente dell'amministrazione parrocchiale. Lo stesso ha potere di rappresentanza in giudizio davanti alle autorità italiane locali e davanti ai terzi, personalmente o attraverso dei delegati, previa approvazione scritta del Vescovo della diocesi. Il parroco ha il potere di amministrare il patrimonio della parrocchia, secondo le modalità ivi indicate;

Art. 50 il Parroco è l'amministratore dell'intero patrimonio immobile e mobile della parrocchia, insieme al consiglio parrocchiale, sotto il controllo degli organismi centrali della diocesi.

PRESO ATTO

- della decisione del Vescovo della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia del 21.12.2009, con cui è stata costituita la Parrocchia ortodossa romena san Clemente di Roma, con sede in Trani;
- dell'attestazione del Vicario generale della Diocesi ortodossa romena d'Italia del 18.09.2012 di riconoscimento in favore del Rev. Padre Stefan Catalin Andronache della qualifica di parroco della

parrocchia ortodossa romena San Clemente, con autorizzazione all'apertura di conti correnti bancari per la parrocchia stessa;

- del codice fiscale attribuito alla Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano, a comprova della soggettività giuridica della stessa.

RICHIAMATA la nota prot. n. 52362 del 14.11.2019 con cui il Sindaco ha invitato la Curia vescovile, nella qualità di concessionario diretto precedente, a manifestare la sussistenza di eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulata dalla parrocchia ortodossa romena san Clemente, tendente ad instaurare un rapporto giuridico diretto con il Comune di Trani.

PRESO ATTO della nota prot. n. 58879 del 11.12.2019 con cui l'Arcivescovo di Trani – Barletta – Bisceglie - titolare di Nazareth, riscontrava precisando che “ *Al fine di promuovere i vincoli di solidarietà tra le due Chiese, incoraggiando fattivamente un autentico spirito ecumenico nell'alveo di una piena libertà religiosa, ritengo opportuno che sia preservata la formula finora adottata consistente nel rinnovo della sottoscrizione della convenzione tra questa Arcidiocesi e la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia con l'autorizzazione*” del Comune di Trani.

CONDIVISO l'intento ecumenico manifestato dall'Arcivescovo, in quanto maggiormente funzionale a garantire la piena libertà religiosa della comunità cristiano-cattolica e cristiano-ortodossa locale e l'integrazione delle diverse comunità religiose insediate sul territorio e pertanto,

RITENUTO OPPORTUNO individuare giuridicamente il soggetto cui concedere l'immobile nella Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie congiuntamente alla Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani, della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, in quanto soluzione giuridica maggiormente in grado di garantire integrazione e tutela alla libertà religiosa dei fedeli cristiano-cattolici e cristiano-ortodossi romeni insediati nel territorio comunale, disponendo che entrambi siano responsabili in solido degli obblighi derivanti dalla concessione in parola, fermo restando la facoltà di adozione tra le parti di ulteriore atto di regolazione dei rapporti.

VISTO il Regolamento per la gestione del patrimonio e segnatamente

- L'art. 2 ove è precisato che la gestione dei beni dell'ente si manifesta nelle attività mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi con interventi anche strutturali che ne garantiscano l'idoneità agli scopi ai quali sono destinati, nonché per gli adeguamenti imposti dalla legge compresi quelli relativi all'applicazione di nuove tecnologie;

- l'art. 14 concessione su iniziativa dell'ente;

- l'art. 27 Locali ad uso diverso da quello commerciale, ove è consentito all'ente concedere vantaggi economici ad enti la cui attività assuma carattere di pubblica utilità, tra cui indubbiamente è ascrivibile l'attività di sostegno assistenza e aiuto posta in essere sia dalla Arcidiocesi cattolica che dalla Diocesi ortodossa romena.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare i contraenti cui concedere il bene nella Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie congiuntamente alla Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani, della Diocesi Ortodossa Romena, già beneficiari, diretti/indiretti, del precedente affidamento in concessione, in virtù del ruolo istituzionale di rappresentanza dagli stessi esercitato e, pertanto, in grado di garantire miglior tutela alla libertà religiosa della comunità locale amministrata da questo Ente, avente tutela di rango costituzionale;
- garantire continuità al culto ortodosso romeno, salvo diverso accordo tra le parti, in favore delle celebrazioni di culto cattolico.

VISTO l'art. 19 Costituzione ai sensi del quale: *Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.*

Visto il parere dalla Corte dei Conti Sez. regionale controllo Puglia n. 170/2013 secondo cui:

- *il “principio generale di redditività del bene pubblico, peraltro, potrebbe essere mitigato o escluso unicamente nel caso in cui venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni”;*
- *il concetto di “vantaggiosità economica “ per l’Ente concedente dovrà, quanto meno, comportare l’esenzione, per l’Ente medesimo, da qualunque onere di manutenzione, nessuno escluso; risulterà, dunque, davvero difficile ravvisare detta condizione nel caso in cui l’accollo degli oneri gestionali da parte del soggetto destinatario del bene riguardi esclusivamente la manutenzione ordinaria, con esclusione di quella straordinaria; tanto varrà, a maggior ragione, nella misura in cui la concessione in uso riguardi un immobile caratterizzato da vetustà (e dunque l’alea concernente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria si ponga come possibilità effettiva e fondata).*

RICHIAMATO, all'uopo, l'art. 16 *obblighi del concessionario* ove è precisata l'imputabilità esclusiva al concessionario del pagamento dei consumi (acqua, gas, energia elettrica ed altre utenze) delle spese di gestione dell'immobile, degli impianti, della tariffa rifiuti. *In particolare dovrà essere intestatario dei contatori... (qualora compatibile con l'impiantistica esistente nell'edificio).* In caso ciò non sia possibile il regolamento dispone che *venga richiesto un rimborso forfettario delle spese di gestione e di consumo proporzionalmente alla superficie occupata ed al periodo di utilizzo.*

RITENUTO OPPORTUNO, PERTANTO, impartire indirizzo politico amministrativo acchè l'immobile comunale, denominato Chiesa di San Martino, come in premessa individuato, venga concesso a titolo gratuito alla Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie congiuntamente alla Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani, della Diocesi ortodosso romena d'Italia, quali istituzioni rappresentative del cristianesimo in chiave ecumenica e, pertanto, in grado di tutelare la

libertà religiosa della comunità insediata sul territorio e la natura interculturale ed interreligiosa della città di Trani per la promozione dei seguenti interessi pubblici:

- l'immobile è stato e sarà adibito a centro di Culto religioso, prioritariamente destinato alle celebrazioni cristiano ortodosse, cui garantire continuità salvo diverso accordo tra le due Chiese;
- l'Arcidiocesi e la parrocchia ortodossa romena non hanno fini di lucro e agiranno all'interno dell'immobile senza scopi di lucro;
- la fruizione costante dell'immobile promuove la miglior tutela della libertà religiosa della comunità locale e, contemporaneamente, vanifica eventuali occupazioni abusive ovvero atti vandalici a danno delle strutture architettoniche del sacro edificio di proprietà comunale, a tutela e valorizzazione dell'asset patrimoniale del comune;
- l'Immobile comunale, stante la fruibilità pubblica, verrà valorizzato e costituirà una risorsa e non un costo per questo Ente, in quanto nessun onere dovrà gravare sul Bilancio Comunale (manutenzione ordinaria, straordinaria, utenze..) per tutta la durata della Concessione;
- l'apertura al culto e, contestualmente, la fruizione pubblica e l'accessibilità del bene alla cittadinanza, da rendere con modalità in linea con l'orario di apertura di altri luoghi di culto locali e di luoghi della tradizione cattolica e/o ortodossa, renderanno l'immobile un volano di promozione del *marketing* territoriale turistico-religioso, con ricadute positive sull'economia locale.

LETTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296 capo III art.9,10,11 dal quale si evince che gli immobili demaniali di proprietà dello Stato possono essere concessi in uso a titolo gratuito ad Enti Ecclesiastici; e ritenuto che detta ratio possa essere estensibile agli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile ed al demanio degli enti locali.

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di attribuire in concessione in uso a titolo gratuito, per la durata di 4 anni (quattro), l'immobile di proprietà Comunale denominato Chiesa di San Martino, in favore dell'Arcidiocesi cattolica di Trani Barletta Bisceglie e della Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani della diocesi ortodossa romena d'Italia, per essere adibita, esclusivamente, a Centro di Culto religioso, *in primis* garantendo continuità al culto ortodosso romeno e, in caso di diverso accordo tra le chiese, al culto cattolico.

DISPORRE che gli ulteriori adempimenti gestionali siano demandati al Dirigente Area Urbanistica, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/00, consistenti, tra altri, nella formalizzazione contrattuale della concessione in parola, con la quale prevedere le seguenti condizioni minime:

- a) Fissare la durata della concessione in 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, con cessazione del rapporto senza disdetta;
- b) Garantire libero accesso ed utilizzo dell'immobile all'Ente Proprietario qualora intenda organizzare ovvero patrocinare manifestazioni Culturali finalizzate alla approfondimento e

- conoscenza della cultura cristiano ortodossa/cattolica, con preavviso e di raccordo, per quanto concerne gli aspetti di carattere religioso, con l'ente concessionario;
- c) Rendere fruibile ed accessibile alla comunità la suddetta unità immobiliare per il culto religioso, in occasione delle festività e ed alla cittadinanza per le visite turistico-culturali;
 - d) Presentare polizza fidejussoria RCT –RCO a garanzia dell'immobile;
 - e) Volturare tutte le utenze (luce, acqua, eccetera) a carico del concessionario entro il termine di giorni 15 dalla stipula della convenzione;
 - f) Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dei relativi servizi a carico del concessionario, con piena facoltà da parte del Comune di effettuare controlli circa lo stato di conservazione del bene, in contraddittorio del concessionario;
 - g) Acquisire automaticamente al patrimonio comunale, a costo zero e senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti, di tutte le eventuali migliorie apportate all'immobile, alla scadenza della concessione;
 - h) Obbligo del concessionario di provvedere alla vigilanza ed alla custodia del bene ed all'utilizzo diligente dello stesso;
 - i) Vietare eventuali modifiche all'immobile senza previa autorizzazione del Comune di Trani;
 - j) Impegno di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato.

STABILIRE, altresì, le seguenti condizioni di utilizzo dell'immobile:

- a) l'Arcidiocesi cattolica di Trani Barletta Bisceglie e la Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, per la piena valorizzazione dell'immobile intendono collaborare con le associazioni religiose cattoliche/ortodosse operanti sul territorio anche al fine di garantire la piena fruibilità dell'immobile per finalità di culto e per le suindicate iniziative patrocinate o promosse dal Comune di Trani, a pena di revoca della concessione;
- b) pur nella rigorosa salvaguardia delle festività e dei giorni riservati al culto, dovrà in ogni caso essere garantita, d'intesa con l'assessorato alle Culture del comune di Trani, la pubblica fruibilità della Chiesa San Martino di Trani, garantendone apertura in linea con l'orario degli altri luoghi di culto locali, degli altri attrattori culturali e degli altri luoghi della tradizione cattolica e/o ortodossa, al fine di potenziare l'offerta turistico-religiosa del territorio con ricadute positive sulla comunità locale;
- c) Stabilire la non onerosità dell'utilizzo del bene a fronte della suindicata fruibilità dello stesso per attività di interesse culturale e religioso a diretto beneficio della comunità locale e dell'apertura al culto secondo le tradizioni cristiano ortodosse o cattoliche, a maggior tutela

- della libertà religiosa avente tutela di rango costituzionale, nonché tenuto conto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- d) Facoltà di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Area Urbanistica ai sensi dell'art. 49 TUEL.

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, e ritenuto necessario, pertanto, acquisire il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 TUEL.

Con voti unanimi resi ai sensi di legge

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà a concedere in uso gratuito, in favore della Arcidiocesi cattolica di Trani Barletta Bisceglie e della Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani della diocesi ortodossa romena d'Italia, per la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, salvo esecuzione anticipata dalla data odierna, con cessazione del rapporto senza disdetta, la unità immobiliare di proprietà comunale sito in Via San Martino, n. 16, denominato Chiesa San Martino, identificato al catasto fabbricati del Comune di Trani al Foglio 15 particella 1163 sub 3, cat. c/2 da destinare esclusivamente a Centro di Culto religioso ortodosso romeno o cattolico, fermo restando la facoltà di adozione tra le chiese di ulteriore atto di regolazione dei rapporti.
- 3) Dare indirizzo al Dirigente Area Urbanistica, giusti i disposti dell'art.107 del D. Lgs. n. 267/00, di provvedere ai conseguenti adempimenti gestionali:
 - a. di verificare l'effettivo versamento in favore dell'ente delle spese relative ai consumi afferenti l'immobile, a carico del concessionario in virtù del precedente rapporto concessorio;
 - b. Provvedere alla formalizzazione contrattuale della concessione in uso non oneroso in argomento, con apposita convenzione, di cui si individuano le seguenti precipue condizioni:
 - i. fissare la durata della concessione in 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di stipulazione dell'atto di concessione, con cessazione del rapporto senza disdetta;
 - ii. garantire libero accesso ed utilizzo dell'immobile all'Ente Proprietario qualora intenda organizzare ovvero patrocinare manifestazioni Culturali finalizzate alla approfondimento e conoscenza della cultura cristiano ortodossa/cattolica, con preavviso e di raccordo, per quanto concerne gli aspetti di carattere religioso, con l'ente concessionario;

- iii. rendere fruibile ed accessibile alla comunità la suddetta unità immobiliare per il culto religioso, in occasione delle festività e ed alla cittadinanza per le visite turistico-culturali,
- iv. presentare polizza fidejussoria RCT –RCO a garanzia dell’immobile;
- v. volturare tutte le utenze (luce, acqua, eccetera) a carico del concessionario entro il termine di giorni 15 dalla stipula della convenzione;
- vi. garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e dei relativi servizi a carico del concessionario, con piena facoltà da parte del Comune di effettuare controlli circa lo stato di conservazione del bene, in contraddittorio del concessionario;
- vii. acquisire automaticamente al patrimonio comunale, a costo zero e senza alcuna possibilità di rivendicazione di diritti, di tutte le eventuali migliorie apportate all’immobile, alla scadenza della concessione;
- viii. obbligo del concessionario di provvedere alla vigilanza ed alla custodia del bene ed all’utilizzo diligente dello stesso;
- ix. vietare eventuali modifiche all’immobile senza previa autorizzazione del Comune di Trani;
- x. impegno di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell’utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato.

4) Stabilire, altresì, le seguenti condizioni di utilizzo dell’immobile:

- a. l’Arcidiocesi cattolica di Trani Barletta Bisceglie e la Parrocchia ortodossa romena San Clemente Romano di Trani della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, per la piena valorizzazione dell’immobile intendono collaborare con le associazioni religiose cattoliche/ortodosse operanti sul territorio anche al fine di garantire la piena fruibilità dell’immobile per finalità di culto e per le suindicate iniziative patrocinata o promosse dal Comune di Trani, a pena di revoca della concessione;
- b. pur nella rigorosa salvaguardia delle festività e dei giorni riservati al culto cristiano, d’intesa con l’assessorato alle Culture del comune di Trani, dovrà in ogni caso essere garantita la pubblica fruibilità della Chiesa San Martino di Trani, garantendone apertura in linea con l’orario degli altri luoghi di culto locali, degli altri attrattori culturali e degli altri luoghi della tradizione cattolica e/o ortodossa, al fine di potenziare l’offerta turistico-religiosa del territorio con ricadute positive sulla comunità locale;
- c. stabilire la non onerosità dell’utilizzo del bene a fronte della suindicata fruibilità dello stesso per attività di interesse culturale e religioso a diretto beneficio della comunità locale e dell’apertura al culto secondo le tradizioni cristiano ortodosse o cattoliche, a maggior tutela della libertà religiosa avente tutela di rango costituzionale, nonché tenuto conto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario;
- d. facoltà di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, per garantire tempestivamente l'apertura dell'immobile e continuità al culto religioso, con separata votazione unanime, legalmente resa

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 190**

Ufficio Proponente: **Edilizia privata (S.U.E.)**

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLA UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE, DENOMINATA CHIESA SAN MARTINO, SITA IN TRANI IN VIA SAN MARTINON. 16. ATTO DI INDIRIZZO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia privata (S.U.E.))

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2019

Il Responsabile di Settore
ARCHITETTO GIANFERRINI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 215 DEL 19/12/2019

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 19/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 14/01/2020 al 29/01/2020 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 14/01/2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253